



UNIVERSITÀ
CAMPUS
BIO-MEDICO
DI ROMA

DECRETO DEL RETTORE
Anno Accademico 2020/2021
N. 405 del giorno 02/08/2021

**REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE DEI
RICERCATORI UNIVERSITARI AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 3, LETTERA A)
DELLA LEGGE N. 240/2010
DELL'UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA**

IL RETTORE

- Visto** lo Statuto dell'Università Campus Bio-Medico di Roma;
- Vista** Il Regolamento Generale di Ateneo dell'Università Campus Bio-Medico di Roma;
- Visto** la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;
- Visto** la delibera del Senato Accademico dell'Università Campus Bio-Medico di Roma del giorno 21 luglio 2021;
- Visto** la delibera del Comitato Esecutivo dell'Università Campus Bio-Medico di Roma del giorno 22 luglio 2021;
- Ritenuto** necessario emanare il "Regolamento per l'elezione delle rappresentanze dei ricercatori universitari ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 dell'Università Campus Bio-Medico di Roma";

DECRETA

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di elezione e nomina di una rappresentanza di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 per ciascuna Facoltà Dipartimentale di appartenenza, in conformità al Regolamento Generale di Ateneo e alle normative vigenti.
2. Le modalità di elezione e la durata dei mandati dei rappresentanti eletti sono definite in ragione delle funzioni e della composizione dei singoli organi tenuto conto del sistema normativo vigente.

Art. 2 - Indizioni delle elezioni

1. Le elezioni delle rappresentanze ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 sono indette con Decreto Rettorale, pubblicato sul sito web dell'Ateneo almeno 30 giorni prima della data fissata per le elezioni.





DECRETO DEL RETTORE

Anno Accademico 2020/2021

N. 405 del giorno 02/08/2021

2. Il Decreto Rettorale fissa il numero dei rappresentanti da eleggere e le modalità delle elezioni, la data e gli orari dello svolgimento delle votazioni, la costituzione della Commissione elettorale e l'elettorato attivo e passivo.

Art. 3 - Commissione elettorale

1. La Commissione elettorale è nominata con Decreto Rettorale ed è composta da:
 - a) un professore ordinario con funzione di presidente;
 - b) un professore o ricercatore di ruolo;
 - c) un dipendente dell'amministrazione con funzioni di segretario;
 - d) un operatore telematico del personale tecnico-amministrativo in grado di predisporre e monitorare le operazioni di voto.
2. La Commissione può essere coadiuvata nell'organizzazione e nello svolgimento delle operazioni di voto da altro personale dell'Ateneo.
3. Alla Commissione elettorale compete:
 - a) di acquisire gli elenchi degli aventi diritto al voto alla data delle votazioni, da pubblicare all'albo on-line di Ateneo e nella pagina dedicata del portale web di Ateneo, al fine di consentire agli interessati di proporre reclamo avverso la mancata iscrizione o la errata indicazione delle generalità;
 - b) di accogliere le candidature e di pronunciarsi sulla corretta e rituale presentazione delle stesse;
 - c) di dare adeguata pubblicità, 7 giorni prima dell'inizio delle operazioni di voto, alle liste elettorali.
 - d) di sovrintendere al regolare svolgimento delle procedure di elezione e di esercitare le funzioni ad essa assegnate dal presente regolamento.

Art. 4 - Elettorato attivo

1. Hanno diritto di voto, per ciascuna Facoltà Dipartimentale di afferenza:
i ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) Legge 240/2010, anche in regime di aspettativa obbligatoria, che alla data di svolgimento delle votazioni abbiano un contratto in essere con l'Università Campus Bio-Medico di Roma nell'anno accademico di indizione delle elezioni.
2. Sono esclusi dall'elettorato attivo i ricercatori universitari sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che siano stati sospesi cautelativamente dal servizio in pendenza di procedimento penale.

Art. 5 - Elettorato passivo

1. Sono eleggibili i ricercatori universitari ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010, che non versino in condizioni di incompatibilità.

Art. 6 - Presentazione delle candidature

1. La candidatura deve essere presentata personalmente dal candidato all'ufficio competente dell'Università, entro le ore 12.00 del decimo giorno antecedente la data della votazione.





DECRETO DEL RETTORE

Anno Accademico 2020/2021

N. 405 del giorno 02/08/2021

2. Gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo sono pubblicati almeno 7 giorni prima dell'inizio delle votazioni per consentire agli interessati di segnalare errori o omissioni.
3. Nella domanda di candidatura è indicato nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica e area scientifica di appartenenza, Settore Concorsuale e Settore Scientifico-Disciplinare.
4. La Commissione elettorale, entro 5 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature:
 - a) verifica che le candidature siano state presentate in conformità a quanto stabilito e ne dichiara, in caso contrario, la non ammissibilità;
 - b) assegna un numero ai singoli candidati secondo l'ordine di presentazione.
5. Le candidature riscontrate regolari sono rese pubbliche dal Rettore almeno 3 giorni prima delle votazioni.

Art. 7 - Operazioni di voto e Scrutinio

1. Ogni elettore può esprimere un solo voto, le votazioni saranno valide se vi avrà preso parte almeno il 50% degli aventi diritto.
2. Le operazioni di voto si svolgono con procedura automatizzata, mediante l'uso del sistema di voto elettronico da remoto che garantisce segretezza e univocità del voto.
3. Gli aventi diritto potranno esprimere il proprio voto collegandosi al portale della votazione nella giornata e nella fascia oraria indicati.
4. Ciascun elettore riceverà le credenziali di accesso alla piattaforma di xxxx tramite email su posta elettronica istituzionale.
5. Previo inserimento delle credenziali, il sistema accerterà l'identità associata a tali codici e chiederà all'elettore una conferma. Una volta confermata la propria identità, l'elettore sarà accreditato all'utilizzo del sistema e potrà esprimere il proprio voto.
6. Non è possibile annullare il voto espresso online.
7. All'ora indicata nel Decreto del Rettore di indizione delle elezioni il Presidente del seggio elettorale verifica la chiusura della votazione sulla piattaforma web. Dopo la chiusura delle votazioni il Presidente procede alla generazione automatica del report di scrutinio.
8. Successivamente alla chiusura delle operazioni di voto si procede alla stampa di avvenuta operazione di voto, i relativi tabulati costituiscono parte integrante dei verbali relativi alle operazioni di seggio.
9. Dopo aver accertato il raggiungimento del quorum viene redatto un verbale da cui devono risultare il numero degli aventi diritto, il numero dei votanti e il numero dei voti ricevuti da ciascuno dei candidati.

Art. 8 - Proclamazione dei risultati e degli eletti

1. La Commissione elettorale, verifica la regolarità delle operazioni di voto e di scrutinio, predisporre gli elenchi degli eletti e le relative liste che trasmette al Rettore.
2. Risultano eletti i candidati che ha riportato il maggior numero di voti.
3. In caso di parità di voti la preferenza è determinata dalla maggiore anzianità di ruolo e, a parità di questa, dalla maggiore anzianità di età.
4. Il Rettore, entro sette giorni dalla trasmissione degli atti e degli elenchi a cura della Commissione elettorale, proclama l'esito delle elezioni con Decreto, assicurando allo stesso pubblicità mediante pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.





DECRETO DEL RETTORE
Anno Accademico 2020/2021
N. 405 del giorno 02/08/2021

Art. 9 - Durata in carica e decadenza

1. Il mandato del rappresentante dei ricercatori è di durata triennale ed è rinnovabile, e decade automaticamente qualora si perda il diritto all'elettorato passivo.
2. In caso di non accettazione o rinuncia o cessazione anticipata del rappresentante eletto questi viene sostituito dal primo dei non eletti, il quale rimane in carica sino allo scadere del mandato del rappresentante cessato.

Art. 10- Norme finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie.

Art. 11 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del relativo Decreto Rettorale sul sito web dell'Università.

Roma, 2 agosto 2021

Il Direttore Generale
(Dott. Andrea Rossi)
ROSSI ANDREA



Il Rettore
(Prof. Raffaele Calabrò)



5